

6 FEBBRAIO 2003

SERVIZI PER L'IMPIEGO

# Il collocamento dà spazio ai privati

Cade completamente il divieto della «somministrazione di manodopera» previsto fin dal '60

Per la crescita dell'occupazione la delega in materia di occupazione e mercato del lavoro punta sull'estensione dei servizi per l'impiego e sul ricorso ai lavoratori in affitto.

È questo in estrema sintesi il principio fondamentale e innovativo che ispira l'articolo 1 del provvedimento che consente al Governo di adottare decreti legislativi in materia di collocamento e somministrazione di manodopera.

**Servizi per l'impiego e collocamento.** Con specifico riferimento ai servizi per l'impiego e al sistema del collocamento, la delega non aggiunge nuovi elementi rispetto alla recentissima riforma avvenuta con il decreto legislativo 297/02.

Oltre a ribadire le competenze e i ruoli propri dello Stato, delle regioni e degli enti locali, quali legislativamente disciplinati, il provvedimento richiama il principio della

tutela dei dati personali dei lavoratori ponendo a carico degli operatori privati e pubblici del settore il divieto assoluto di indagare ovvero trattare dati relativi al sesso, al credo politico, religioso ovvero allo stato di famiglia, anche se ottenuti mediante il consenso degli stessi lavoratori.

## Si allarga la platea dei soggetti abilitati all'intermediazione

Vecchi e nuovi soggetti abilitati all'intermediazione. Ampliando la platea degli abilitati a svolgere attività di intermediazione anche a soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere altre attività e al fine di non discriminare quei soggetti già esistenti e impegnati

nel settore del collocamento-mediazione, il provvedimento rimuove per questi ultimi il vincolo dell'oggetto sociale esclusivo.

La delega si rivolge specificatamente alle imprese di fornitura di lavoro temporaneo e a quelle svolgenti attività di mediazione, ammettendo che queste possano svolgere anche altre attività accanto a quella principale di affitto di manodopera o mediazione.

Per quanto riguarda i soggetti abilitati a fornire il servizio dell'intermediazione, il provvedimento

contiene una lunga lista comprendente gli intermediari pubblici e privati, le associazioni non riconosciute, i sindacati, i consulenti del lavoro, nonché le università e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado. Si tratta di soggetti

che devono aver ottenuto un'apposita autorizzazione, differenziata in funzione del tipo di attività svolta o della natura giuridica dell'intermediario.

La somministrazione di manodopera. Rivoluzionario invece è il punto della somministrazione di personale, fattispecie fino a oggi espressamente vietata dalla legge n. 1369/60.

Tale divieto era stato poi temporato dalla legge Treu n. 196/1997 con l'introduzione del lavoro interinale, che comunque rappresentava un'eccezione e come tale era ammessa solo in presenza di specifici e stringenti requisiti e condizioni sia dal lato dell'agenzia fornitrice che da quello dell'impresa utilizzatrice.

Il provvedimento nel proseguire la strada intrapresa dal pacchetto Treu verso la liberalizzazione del mercato del lavoro, contiene l'espressa abrogazione del divieto di somministrazione di manodope-

ra e quindi delle legge 1369/60.

La vera e rivoluzionaria novità sta nel fatto che il ricorso a manodopera offerta da terzi soggetti può avvenire anche a tempo indeterminato.

Sulla base dei nuovi principi introdotti, il datore potrà ricorrere alla somministrazione di personale fornito da imprese a questo autorizzate, anche a tempo indeterminato.

Il provvedimento individua nei soggetti che possono svolgere attività di intermediazione, quelli stessi che, debitamente autorizzati, possono esercitare anche attività di somministrazione.

Al fine di tutelare il lavoratore che potrebbe essere impiegato a tempo indeterminato dall'impresa utilizzatrice si richiama infine il principio della garanzia della solidarietà tra fornitore e utilizzatore.

Sebbene non siano previsti limiti temporali all'utilizzo della somministrazione, il ricorso a tale servizio è ammesso solo in presenza

## In arrivo

I principi innovativi in materia di collocamento-somministrazione

**Servizi per l'impiego.** La delega rafforza la tutela del lavoratore al trattamento riservato dei suoi dati personali, prevedendo un preciso divieto per gli operatori pubblici e privati a raccogliere dati relativi al suo stato di famiglia, al credo politico e religioso, anche in presenza del consenso dello stesso lavoratore.

**Servizio di intermediazione.** Per le agenzie interinali e di mediazione la delega rimuove il vincolo dell'oggetto esclusivo, aprendo questi soggetti a nuove attività collaterali. La delega estende poi il servizio dell'intermediazione a nuovi soggetti autorizzati, quali le associazioni non riconosciute, i sindacati, i consulenti del lavoro, università e scuole secondarie. La somministrazione di manodopera è consentita agli stessi soggetti abilitati all'intermediazione, debitamente autorizzati. Infine, le imprese utilizzatrici potranno servirsi di manodopera offerta da terzi soggetti fornitori anche a tempo indeterminato.

**Società capogruppo.** Le società controllate possono delegare la capogruppo a svolgere tutti gli adempimenti in materia di lavoro: previdenza e assistenza dei lavoratori subordinati, fermo restando la titolarità delle relative obbligazioni contrattuali e legislative in capo alle singole società.

di ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo la cui individuazione è rimessa alla legge ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Nell'ottica di ridefinire tutte le diverse fattispecie che comportano una grande mobilità del lavoratore, la delega infine demanda al Governo l'individuazione dei criteri distintivi tra la fattispecie dell'appalto e quella della somministrazione di manodopera, la ride-

finizione dei concetti di distacco e comando, nonché quello di intermediazione illecita.

In pratica si richiede al Governo di esemplificare i casi di interposizione illecita, laddove quindi venga a mancare una ragione tecnica, organizzativa o produttiva che ne giustifichi il ricorso ovvero si configuri una lesione dei diritti del prestatore di lavoro stabiliti dalla legge o dal Contratto collettivo nazionale di lavoro.

**L'amministrazione del personale nel gruppo di imprese.** Innovativo è infine il principio secondo il quale la società capo gruppo è autorizzata a svolgere per conto di tutte le altre società controllate o collegate, tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza dei lavoratori subordinati di cui all'articolo 1 della legge 12/79.

La holding, che a oggi già poteva trasmettere per conto delle altre società la dichiarazione dei sostituti d'imposta, viene investita, per mezzo di una delega, della completa gestione e amministrazione del personale delle altre società del gruppo.

La delega specifica infine che le società del gruppo, in quanto datori di lavoro, conservano comunque la titolarità e quindi la relativa responsabilità delle obbligazioni contrattuali e legislative.

NEVIO BIANCHI  
BARBARA MASSARA

ENTI BILATERALI